

Gilda Nicolai

*Selezionare per conservare:
la costruzione della memoria negli archivi ecclesiastici tra
storia e prassi**

Premessa

La Chiesa cattolica in Italia è oggi articolata in oltre 25.000 parrocchie coordinate da 227 diocesi, 6 abbazie territoriali, mentre le parrocchie senza parroco sono oltre 4.000.¹ Gli istituti religiosi di vita consacrata (ordini, congregazioni religiose, istituti secolari) maschili e femminili, di fondazione più o meno recente, sono quasi 20.000.

Ad ogni realtà diocesana corrisponde una pluralità di istituzioni ecclesiastiche come i seminari, i capitoli delle cattedrali e molti altri soggetti che fanno riferimento alle parrocchie. L'orizzonte va poi allargato al variegato mondo delle associazioni cattoliche e delle scuole di diverso ordine e grado, a ospedali e ad altre istituzioni dipendenti da enti ecclesiastici.

Non è difficile constatare che tutti questi soggetti hanno un archi-

* Tutti i link sono stati consultati alla data del 31 agosto 2019.

¹ I dati sono tratti dal portale della Chiesa cattolica <<https://www.chiesacattolica.it/annuario-cei/regioni-diocesi-e-parrocchie>>.

vio, qualche volta antico, ma più spesso recente e che talora conservano altri fondi aggregati. Questa straordinaria ricchezza (oltre 152.000 beni archivistici)² è in larga parte dovuta alla tenacia con cui le diverse istituzioni ecclesiastiche sono riuscite a conservare le loro scritture nel fluire del tempo. Il ruolo e l'attività svolti dalla Chiesa e dalle sue articolate e capillari organizzazioni insieme alla prassi pastorale per secoli da essa praticata, costituiscono parte integrante della sua complessiva storia come della realtà e dell'identità italiana.³

La storia della Chiesa è quanto mai idonea a cogliere la scansione della vita religiosa, da recuperarsi in una accezione ampia e dinamica, realizzata giorno per giorno nel contesto dei segni del tempo, entro coordinate spaziali e temporali. Anche se la memoria è selettiva, la lettura del passato fa acquisire nuovo significato al presente connesso con i fili del tempo, riflesso dalle luci e dalle ombre del passato e proiettato nel futuro.⁴

La documentazione va coltivata e ancora prima conservata; diversamente si ha una memoria debole con difficoltà e rischi, in cui la perdita della tradizione è un pericolo vicino. «La memoria storica» dice Alfonso Li Vecchi «rappresenta la base fondamentale per la costruzione e il mantenimento dell'identità, perché crea e rafforza la consapevolezza di una continuità, di una tradizione di cui si fa parte e si determina l'orgoglio di appartenenza ad un destino comune con chi vive i nostri valori e la nostra Fede».⁵

Un dato oggettivo che accomuna normalmente gli archivi storici ecclesiastici agli archivi storici di qualsiasi altra natura o appartenenza è che un documento conservato in un archivio è lì perché chi ha

² I dati sono tratti dal portale BeWeb, che rende visibile il lavoro di censimento sistematico del patrimonio storico e artistico, architettonico, archivistico e librario portato avanti dalle diocesi italiane e dagli istituti culturali ecclesiastici sui beni di loro proprietà <<https://beweb.chiesacattolica.it>>.

³ Turchini 2006, p. 63.

⁴ Ivi, p. 64.

⁵ Li Vecchi 2006, p. 20-21.

deciso di archivarlo ha voluto consegnarlo ai posteri, lo ha ritenuto degno di considerazione. Quel documento è lì perché ha ‘meritato’ di essere lì.

Con il passare del tempo questo dato non soltanto non viene meno, ma fa acquisire sempre più valore al documento e all’istituto culturale che lo conserva.

Particolarmente significative sono le parole di mons. Ugo Dovere quando afferma che:

oggi, come del resto già nell’antichità cristiana, quando sono nate le prime raccolte documentarie e librerie delle comunità credenti, resta identico il loro utilizzo, fare cioè in modo che esse concorrano al fine proprio della Chiesa, che è quello di realizzare la piena comunione fra gli uomini per portarli a Dio. Archivi e biblioteche, allora, non sono affatto - come talvolta si è tentati di pensare in una visione aziendalistica delle chiese locali - un peso oneroso ereditato senza colpa dal passato, da cui alleggerirsi per una conduzione smart del proprio lavoro, bensì strumenti preziosi per manifestare concretamente la presenza cristiana nel mondo attuale.⁶

Con la lettera *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici* (1997), cambia il modo di intendere la tutela, la valorizzazione e la fruizione degli archivi ecclesiastici. Scrive mons. Gaetano Zito che:

al momento della sua pubblicazione in molti si sono chiesti che significato avesse la locuzione pastorale posta nel titolo. Stupì che anche le antiche carte dei nostri archivi e gli ambienti in cui sono conservate, potessero assumere una valenza pastorale, alla stregua di altri strumenti e di altri ambienti per i quali è del tutto ovvio che abbiano tale fisionomia.⁷

Nel contesto di grandi mutamenti culturali la conservazione della memoria, già complicata per suo conto, può risultare ulteriormente difficile, stante la mancanza di opere organiche atte ad illustrare l’insieme delle istituzioni politiche, amministrative, giudiziarie, ecclesia-

⁶ Dovere 2012, p. 11.

⁷ Zito 2012, p. 121.

stiche, economiche e finanziarie nella visione specifica del rapporto fra la storia e le funzioni degli istituti da una parte, e la produzione di scritture dall'altra.⁸

Ma la Chiesa come ha conservato la propria memoria? E come ha attuato la selezione della documentazione? Sono stati atti determinati o è stato lasciato alla casualità del tempo? Politiche di conservazione o volontà del singolo?

Casualità nella selezione della memoria o volontà di conservazione?

La conservazione della memoria può essere condizionata sia da eventi esterni ed accidentali, come particolari congiunture naturali e belliche, che da decisioni amministrative, determinate dalla volontà e dalla capacità dei soggetti produttori.

Nel primo caso si possono elencare una serie di fattori negativi per la conservazione: terremoti antichi o recenti come quelli del Friuli e della Basilicata; incendi distruttivi come a Firenze nel 1523; alluvioni di acqua e fango come a cava dei Tirreni negli anni Cinquanta del XX secolo; passaggio di guerre o bombardamenti distruttivi come quelli avvenuti nel corso della seconda guerra mondiale.⁹ Nel secondo caso molti archivi raramente si sono conservati nella loro integrità: ad esempio seguendo il vescovo e la curia, sono stati spostati all'interno della città, con immancabili dispersioni nel trasferimento.¹⁰

Produce effetti negativi anche un utilizzo incongruo o non sorvegliato delle scritture e soprattutto qualsiasi intervento di riorganizza-

⁸ Turchini 2006, p. 67.

⁹ Nella Guida degli Archivi Diocesani d'Italia viene riportato ad esempio il caso dell'archivio di Ariano Irpino dove molta documentazione è andata persa per terremoti e incendi, mentre per l'archivio di Sarno le perdite sono dovute all'azione dei vescovi di Nola che trasferirono presso di loro parte della documentazione.

¹⁰ È il caso degli *archivia viatoria*. I pontefici durante i viaggi portavano dietro la documentazione con conseguenti inconvenienti per la conservazione

zione alterante la struttura originaria. Le diverse tipologie di archivi, corrente, di deposito e storico vanno armonicamente integrate; trascurare il momento formativo compromette una corretta stratificazione delle scritture e dei documenti di un complesso unitario.¹¹

Va rilevato come le amministrazioni ecclesiastiche abbiano tardato ad acquisire da quelle civili un nuovo sistema di ordinamento della loro documentazione. Se il periodo napoleonico costituisce una specie di spartiacque archivistico, oltre che politico-amministrativo, dopo il quale la documentazione viene sistemata secondo nuovi modelli e strutture, pur con inevitabili adattamenti e ritardi, esso sembra passare senza significativi riscontri sopra le strutture archivistiche della Chiesa, che continua ad osservare i tradizionali metodi dell'*ancien régime*.

Il titolario, già vigente nella maggior parte degli archivi civili agli inizi dell'ottocento, pare introdursi cautamente solo alla fine di quel secolo all'interno dell'organizzazione archivistica della Chiesa. Per quanto attiene al protocollo,¹² il discorso è assai simile: la tardiva adozione del medesimo da parte della Chiesa, molto spesso e in particolare nelle amministrazioni minori, non ha comportato la generale registrazione delle carte in arrivo e in partenza ma solo di quelle ritenute più importanti da chi aveva la responsabilità dell'archivio.¹³

L'aspirazione a conservare traccia del presente si scontra con la difficoltà di conservare una mole ingente di scritture. La casualità di una selezione dovuta ad incuria può nascondere raffinati processi selettivi della memoria, se le istituzioni ecclesiastiche sono state in buona fede

¹¹ Turchini 2006, p. 22.

¹² Troviamo poi delle eccezioni, come per esempio la diocesi di Viterbo, dove il protocollo viene introdotto nel 1826. L'esigenza di conservare in modo adeguato la corrispondenza nasce anche dalla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato Pontificio avvenuta con *motu proprio* nel 1816 sotto il pontificato di Pio VII.

¹³ Badini 2005, p. 32. L'autore riporta il caso dell'archivio della Confraternita di Maria Santissima dei Miracoli di Castel Rigone in cui la documentazione superstite è stata quella ritenuta più importante dall'allora archivista. Si veda anche: Bogini 1996, p. 24.

e attente alla conservazione. Nel passato ad esempio i cancellieri del vescovato di Pienza, fin dalla metà del settecento, con l'intento di selezionare i documenti da conservare presso la cancelleria, in base alla loro utilità, si limitavano a lasciare gli altri privi di confezionamento in locali non idonei, generando una divisione fisica dell'archivio in due parti: registri e carteggi presso la curia, altri carteggi, atti e scritture in un deposito adiacente e confuso.¹⁴ Si tratta di uno scarto non eliminatorio di alcuni documenti ritenuti non più utili, tuttavia il loro ammasso in cancelleria in una specie di "statico" archivio di deposito provvisorio favorisce in maniera straordinaria la dispersione e spesso lo smarrimento di molti documenti.¹⁵

Ben più consistente è l'effetto dovuto ad intervento volontario, di cui si parlerà più avanti, visibile negli archivi delle maggiori istituzioni ecclesiastiche, anche se la selezione o lo scarto rispondono all'esigenza, sempre più avvertita, di eliminare fin dal nascere, la carta superflua in crescita progressiva. Liberarsi di carte decisamente abbondanti attraverso una strategica operazione di selezione, conservazione e scarto è impegnativa; così nella maggior parte delle istituzioni presenti in una diocesi, non si procede alla conservazione e allo scarto delle scritture correnti, ma queste operazioni, se vengono effettuate, sono di solito eseguite negli uffici.

Nel II Congresso Nazionale Archivistico del 1951 fu denunciato lo stato di abbandono in cui versavano molti archivi ecclesiastici, soprattutto a seguito di eventi bellici, dai trasferimenti perciò necessari e a causa del disordine in cui era stato ammassato il materiale documentario. Di conseguenza, questo stato di cose rendeva inaccessibili agli studiosi molti archivi. Il relatore, prof. Franco Bartoloni, in quella occasione, illustrò le tre principali problematiche degli archivi gesti-

¹⁴ Turchini 2006, p. 23.

¹⁵ Palestra - Ciceri 1965, p. 51. Anche nell'archivio della ex diocesi di Montefiascone, si è operato uno scarto non eliminatorio per quanto riguarda gli atti criminali. Non furono distrutti ma tenuti in un sottoscala malsano e con perdite di acqua a causa delle quali una parte della documentazione è andata persa.

ti da enti ecclesiastici: il personale impreparato o mancante, i locali inadatti alla conservazione di tale materiale, e la insufficiente, se non negligente, cura degli archivi.¹⁶

Nel corso del tempo era mancata una istituzione permanente che potesse intervenire in caso di necessità ed in maniera tempestiva. Presso atto della situazione, nell'aprile del 1955 fu istituita dal pontefice Pio XII la Pontificia Commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia, con il compito di assistere e collaborare con gli Ordinari per accertare i singoli casi.¹⁷ Nel 1960 la Commissione venne eretta in ente morale con *motu proprio* di Giovanni XXIII, con compiti di consulenza ed ispezione in materia di atti e documenti pertinenti alla Chiesa.¹⁸

Negli ultimi anni, specialmente dopo il concordato del 1984, la Chiesa ha provveduto a riorganizzare la propria struttura ai fini della gestione del patrimonio archivistico e, in generale, del patrimonio culturale, sia per quanto attiene al governo universale sia per quanto riguarda lo specifico ambito nazionale, avvalendosi della Conferenza episcopale, la quale ha emanato specifici orientamenti in materia di beni culturali.¹⁹

Dalla conservazione giuridico-amministrativa alla funzione storico-culturale: la nascita della cultura dell'archivio

Fino al XII secolo la tradizione documentaria è tutta inquadrata nelle maggiori strutture ecclesiastiche. Nei lunghi secoli successivi al venir meno dell'impalcatura giuridico amministrativa del mondo romano i documenti prodotti per sancire rapporti giuridici seguivano i beni cui si riferivano, e venivano custoditi dai nuovi possessori, senza

¹⁶ Bartoloni 1995, p. 499-512.

¹⁷ Giusti 1959, p. 149-157.

¹⁸ La Commissione venne soppressa nel 1988, anche a seguito delle aspettative deluse del suo operato. Si veda: Monachino 1989-1990, p. 27.

¹⁹ Badini 2005, p. 42.

lasciare traccia presso gli antichi proprietari.

La salvaguardia di tali documenti, che divenivano con il passare del tempo sempre meno utili a fini amministrativi, veniva a dipendere esclusivamente dalla capacità del possessore di disporre dei mezzi culturali ed amministrativi idonei e delle motivazioni adatte. La conservazione archivistica rappresentava d'altro canto una non trascurabile fonte di potere, laddove alle terre, alle prebende, alle regalie ricevute se ne potevano aggiungere di nuove attraverso la falsificazione dei documenti, tanto frequente e deprecata per tutto il Medioevo ed oltre. Presso gli archivi ecclesiastici si formarono nuclei documentari, costituiti in larga parte di documenti notarili, concernenti trasferimenti di beni fondiari, quali donazioni eredità permutate, locazioni, oppure, sebbene più raramente, documenti attestanti i sistemi di conduzione delle terre.²⁰

Nei documenti dei concili ecumenici più antichi non vi sono costituzioni e decreti che impongano la creazione e la cura degli archivi delle istituzioni ecclesiastiche anche se sono frequenti i riferimenti indiretti ai luoghi nei quali andranno custodite le decisioni dei concili generali, provinciali e dei sinodi diocesani, dove saranno conservate le attestazioni che riguardano la corretta esecuzione delle procedure giudiziali e la gestione del patrimonio ecclesiastico, dove si troverà traccia sicura delle ordinazioni, dove vi saranno i documenti relativi alle assegnazioni delle chiese, dei benefici, degli uffici ecclesiastici; dunque le competenze e le funzioni che l'istituzione ecclesiastica era chiamata a svolgere, richiedevano la redazione di documenti e determinavano, di necessità, la loro conservazione.²¹

²⁰ Santoro 2000, p. 18.

²¹ Nei Concilii di Calcedonia e di Nicea si dice che i vescovi devono amministrare i beni attraverso amministratori. In tutti i testi conciliari successivi le norme che sono destinate a tutelare i beni della Chiesa e i benefici ecclesiastici sono sempre presenti ed anzi diventano con il tempo più frequenti. Il IV Concilio Lateranense, nel 1215, quando introduce il tema dei concili provinciali che devono essere riuniti ogni anno dai vescovi metropolitani, accenna ai sinodi diocesani e alle funzioni

Nei concili ecumenici successivi a quello Lateranense del 1215, sono confermate le prescrizioni sulla documentazione di carattere giudiziario, amministrativo e di governo delle chiese locali che deve essere prodotta in forma scritta a tutela dei diritti della Chiesa, ma anche per la miglior difesa delle persone ecclesiastiche e di quelle categorie (donne, bambini, poveri) che nella istituzione ecclesiastica avevano il loro difensore naturale. Non si fa cenno al luogo della conservazione di questa documentazione probabilmente perché non vi è nulla da prescrivere circa le modalità di tale conservazione; di fatto però gli archivi sono già nati e gli archivi ecclesiastici primi fra tutti.

Nello stesso periodo in cui i concili ecumenici cominciavano ad esprimersi intorno all'importanza di certa documentazione per la vita del clero e per la conservazione dei beni della Chiesa, i vescovi nelle loro diocesi, il clero dei capitoli e delle collegiate, gli abati e i superiori nei conventi e nei monasteri avevano cominciato ad accumulare carte e nello stesso tempo si erano preoccupati di ribadire, attraverso i concili provinciali e i sinodi, gli statuti e i regolamenti, le costituzioni dei capitoli generalizi e provinciali, la necessità che fossero accuratamente conservati gli atti che attestavano diritti e privilegi e che fossero redatti inventari dei beni posseduti al fine della migliore organizzazione, sviluppo, tutela del patrimonio ecclesiastico.

I primi concili provinciali che si esprimono in questo senso si collocano alla metà del XIV secolo,²² ma è molto probabile che vi siano

che tali sinodi dovevano assolvere di diffusione delle decisioni che i vescovi riuniti avevano preso, decisioni presumibilmente che andavano redatte in forma scritta e poi conservate. Lo stesso concilio aveva prescritto che i giudici dovessero far verbalizzare, possibilmente da un notaio, tutti gli atti dei processi, atti che, in tal modo, avrebbero potuto servire come prova. E il concilio infine aveva ordinato e regolamentato lo svolgimento delle visite episcopali e delle visite capitolarie per gli ordini religiosi, dando il via per questa strada alla produzione di documentazione che avrebbe dovuto essere conservata con grande cura nei rispettivi archivi. Si veda: *Decisioni dei Concilii Ecumenici* 1978.

²² Il riferimento comune è quanto pubblicato dal Mansi nelle diverse edizioni della sua opera, a proposito del Sinodo diocesano di Padova del 1339, del Concilio

stati diversi sinodi diocesani e altri atti dei vescovi, degli abati e dei superiori degli ordini religiosi che possono aver regolamentato questa materia.²³ Ad integrare l'opera della conservazione delle scritture attinenti alla Chiesa, questa si serviva delle comminatorie spirituali contro chi ne avesse disperso o sottratto gli atti.²⁴

Lo sviluppo dell'amministrazione civile ed il parallelo interesse della monarchia papale nel corso dell'età moderna fanno considerare con attenzione il modello dell'archivio della Corona di Castiglia, istituito da Carlo V a Simancas nel 1543 e ordinato da Filippo II nel 1588. Esso costituisce un precedente importante per lo stesso archivio della Chiesa e dello Stato pontificio, che si inseriscono in un processo di modernizzazione dello stato e di centralizzazione degli apparati burocratico-amministrativi.²⁵

Con il Concilio di Trento e l'impulso al rinnovamento, per tradurre in pratica la restaurazione della Chiesa, la erezione e lo sviluppo degli archivi ecclesiastici diventò una necessità. Nell'epoca post tridentina, tutta una serie di prescrizioni di papi, ordinavano l'istituzione di tali archivi. I decreti del Concilio di Trento, pur se di fatto furono all'origine dell'organizzazione degli archivi ecclesiastici dell'età moderna, non fecero riferimento all'archivio, anche se contenevano disposizioni che lo presupponevano.²⁶

provinciale di Padova del 1350, dei Concilii provinciali di Benevento del 1331, 1374 e 1378. Si veda: Mansi 1774.

²³ Si veda: Monachino 1989-1990; Della Sacra Famiglia 1986; Duca – Pandzic 1967; Badini 2005.

²⁴ Così nel Concilio provinciale V di Benevento del 1331, nel Concilio provinciale VI di Benevento del 1374, nel Concilio provinciale VII di Benevento del 1378, nel Concilio provinciale IX di Benevento del 1545.

²⁵ Turchini 2006, p. 81.

²⁶ Nel *Decretum de Reformatione* deliberato nel corso della XXII sessione, si stabilì l'obbligo per tutti gli amministratori di luoghi pii di presentare annualmente un resoconto del loro operato. La documentazione prodotta non poteva che essere raccolta nell'archivio episcopale. Nel *Decretum de Reformatione* della XXIV sessione si accennava alla produzione di una nuova tipologia di documentazione che

Il Concilio di Trento intervenne in maniera più determinata sugli obblighi che incombevano sui parroci, in relazione alla registrazione dei sacramenti prescrivendo come obbligatori, i libri parrocchiali ma non indicando norme per quanto riguardava la conservazione. Il Concilio, occupato e preoccupato dalla definizione di questioni vitali per la Chiesa romana, non formulò appositi decreti in proposito e neppure a difesa delle altre scritture ecclesiastiche. Soltanto alla fine del Concilio dichiarò responsabili i capitoli diocesani della conservazione delle carte durante la vacanza delle sedi episcopali.²⁷

Pochi sono quindi i decreti del Concilio di Trento determinanti un essenziale perfezionamento del sistema di conservazione delle scritture ecclesiastiche. Tuttavia, contenevano i germi per miglioramenti ulteriori che dovevano crearsi tramite i sinodi provinciali da tenersi ogni tre anni e i sinodi diocesani annuali.²⁸

Un nucleo normativo più consistente e fondamentale in tema di archivi ecclesiastici fu sancito dai sinodi delle diocesi milanesi al tempo del cardinale Carlo Borromeo tra il 1565 e il 1579.²⁹ Il prelado fu il primo che realizzò le riforme stabilite teoricamente a Trento, anche per quanto riguarda gli archivi, materia approfondita nei sinodi della sua diocesi come necessaria alla conservazione della proprietà, al mantenimento della disciplina e alla regolare amministrazione della chiesa, dunque parte integrante dell'ampio programma della riforma cattolica.³⁰

affluirà negli archivi episcopali: quella relativa alle visite che il vescovo dovrà compiere ogni anno o al massimo in un biennio per le diocesi di più ampie dimensioni. Infine, sempre nello stesso decreto, si ribadiva la competenza del foro ecclesiastico e quindi del tribunale dell'ordinario, per tutte quelle cause che erano riconosciute di competenza di tale giurisdizione.

²⁷ Palese 1993, p. 403-409.

²⁸ Loevinson 1916, p. 162.

²⁹ *Acta Ecclesiae Mediolanensis* 1599.

³⁰ Il Pastor ricorda anche l'opera svolta da San Carlo Borromeo a Roma per la organizzazione degli archivi della Segreteria di Stato. Consigliato da lui e da altri, Pio IV in primo luogo ordinò l'impianto dell'archivio concistoriale e con breve del

L'aver trascurato l'importanza dell'archivio ben ordinato e custodito fu la causa per cui *ecclesiarum res quamplurimae*, e non solo, furono sottratte alle chiese ma anche fu per sempre tolta ogni possibilità di riaverle o di pretenderne i danni. Questa considerazione era dettata dall'esperienza in un tempo in cui gli enti ecclesiastici possedevano numerosi beni avuti con atti di donazione testamentaria come i Legati Pii di messe o per i poveri, come i beni immobili in dotazione alle chiese, come le decime, i livelli, le rendite dei benefici parrocchiali, dei canonicati, delle cappellanie, ecc., beni che erano facilmente esposti ad indebite appropriazioni e ad inadempienze volontarie.

Quando Carlo Borromeo arrivò a Milano, l'archivio della curia aveva sofferto molte traversie e, come afferma il can. Aristide Sala, «fu troppo spesso e anche fin da principio vittima di negligenze, di sottrazioni e manomissioni».³¹

Fra i *monimenta* da conservarsi da un ente ecclesiastico, vi erano anche la concessione delle indulgenze, gli atti di fondazione delle parrocchie e delle confraternite, le testimonianze della consacrazione delle chiese, ecc. che sono da annoverarsi fra gli *iura* dell'ente ecclesiastico. Importante anche è sottolineare come l'istituzione dell'archivio fosse un dovere precipuo del Cancelliere.³²

Da questa prescrizione e da altre appare evidente come Carlo Borromeo pensasse quasi sempre, principalmente, all'archivio corrente o tutt'al più all'archivio di deposito, dal momento che i documenti vengono conservati perché servono all'efficiente attività dell'ente ecclesiastico a cui appartengono. Tuttavia, il concetto di archivio stori-

15 agosto 1565 impartì al cardinal Mula, la missione di creare un archivio centrale in Vaticano. Si veda: Pastor 1950, p. 84.

³¹ Sala 1857, p. X. Non risale a Carlo Borromeo, almeno in senso stretto, l'istituzione degli archivi ecclesiastici; infatti quando iniziò la sua attività di arcivescovo di Milano già esistevano, almeno nelle diocesi più grandi, archivi dei principali enti ecclesiastici, che però non erano ben amministrati e, soprattutto, erano incompleti e disordinati.

³² Palestra 1979, p. 599.

co, anche se non proprio nella sua finalità di strumento indispensabile per la ricerca delle fonti storiche, non è del tutto assente nella tematica archivistica proposta dal Borromeo.

Negli atti del IV Concilio provinciale (1576) troviamo questa disposizione: «*liber fiat, in quo singula diplomata, sive summorum pontificum, sive imperatorum, sive regum principumve sint, quae ad Ecclesiae illius privilegia, iura, aliave id generis quovis modo pertinent, recte atque ordine describantur. Qui liber, in armario certo archivii loco, diligenter asservetur*». Parimenti viene prescritto che gli «*scripta, tabulae, litterae, certi annalium codices aliave cuiusvis generis monumenta, quae in ipsis ecclesiis earumque atriis atque aedibus, aut aliis locis extant*» siano studiati per stabilire la autenticità delle reliquie venerate nelle chiese. Perciò i cartulari con la trascrizione dei *singula diplomata* e le notizie storiche desunte da documenti o da codici sono espressamente riconosciuti nel loro valore storico e raccolti in un volume o libro e *is vero liber in archivio Episcopali certo loco custodiatur et asservetur perpetuo*.³³

Per la buona custodia il Borromeo prescrive che gli atti siano preferibilmente uniti in volume (che chiama *Libri*), oppure se sciolti, siano raccolti in filze difese da copertine di cartone. L'uso di raccogliere i documenti in volume o in filze protette da due cartoni che fungevano da copertina, non doveva essere una novità, tanto che osserva che tale sistema era il migliore per conservare e reperire i documenti in un archivio.³⁴

I frutti delle norme giuridiche che egli emanò per raccogliere ed ordinare gran parte della vasta materia riguardante gli archivi diocesa-

³³ Palestra 1985-1986, p. 143.

³⁴ Tale uso, nell'archivio arcivescovile di Milano si è conservato fino a fine Ottocento, per cui le serie dei documenti più antichi (come gli atti delle Visite pastorali), sono raccolti in volumi legati in pergamena oppure in pacchi composti da quinterni o da fascicoli protetti da due cartoni (come in parte la serie dei processi civili che ha sul cartone posteriore l'inventario delle pratiche processuali contenute nel pacco).

ni, soprattutto archivi correnti, norme che lui chiamava *instructiones de cancellario et cancellaria archiepiscopali*, maturarono nella diocesi milanese. Egli riteneva fosse dovere, *officium*, precipuo del cancelliere la *diligens institutio, cura et custodia*, dell'archivio.³⁵

Gli "uffici" che sono più immediatamente collegati con il lavoro del vescovo, sono quelli di vicario generale e di cancelliere vescovile. I sinodi non ne parlano mai espressamente. E questo perché entrambe non possiedono né la *dignitas*, né il *personatus*, né l'*officium*.³⁶ Il vicario e il cancelliere sono due mansioni svolte per delega ed in sostituzione del vescovo; a questi sono collegate per cui il mutamento del vescovo comporta il mutamento dei due designati (e l'eventuale conferma trae origine da una nuova fonte, cioè la volontà del nuovo vescovo). Gli accenni che i sinodi vi fanno si riferiscono proprio a poteri che il vescovo delega, in particolare al vicario generale e forse l'unico elemento che configura una funzione autonoma di questi due collaboratori è proprio la custodia dell'archivio.³⁷

Nel Concilio provinciale III Borromeo ordina che «is certus archivii locus duabus clavibus claudatur; quarum unam episcopus alteram eius cancellarius habeta». Ancor più vaga ed impropriamente attribuibile a vera norma di ordinamento è quella indicata dal prelado con l'espressione *certus locus*. Secondo un'opinione che sembra molto probabile, prima del cardinal Borromeo, gli avvocati fiscali, il Cancelliere, il Vicario generale, i notai, conservavano i carteggi di loro pertinenza nelle proprie abitazioni; del resto molti atti privati come

³⁵ Palestra 1979, p. 603.

³⁶ Così si esprime il *De synodo dioecesana* di Benedetto XIV, il vero "organizzatore" del sinodo diocesano nella Chiesa cattolica-romana da dopo il Concilio di Trento al Vaticano II. La "dignitas" che, in ragione del "beneficium" posseduto, dà a colui che ne sia investito la preminenza all'interno del collegio e la giurisdizione nel foro esterno (com'è il caso dell'Arcidiacono del Capitolo della cattedrale); il "personatus" che comporta, sempre in ragione del beneficio, la sola preminenza (il decano o in altri casi il priore o il prefetto); l'"officium" che ha solo l'amministrazione di quanto appartiene alla Chiesa (il sacrista, il tesoriere).

³⁷ Osbat 2014.

i testamenti, i legati pii, perfino gli atti e le ordinazioni delle visite pastorali, anche dopo San Carlo, si conservarono nelle imbreviature dei notai. Ciò spiega perché il Borromeo abbia dato molta importanza al *certus locus* ed alla chiusura con chiavi negli *armaria* e negli *scrinia*, degli atti riservati dell'archivio corrente.³⁸

Dagli atti dei concili provinciali e sinodi diocesani, dai verbali delle visite pastorali e dalle *Instructiones* sia in latino che in volgare, si può desumere un "titolario" dei vari archivi, da quello vescovile a quello degli enti ecclesiastici minori:

- Luoghi pii: serie di libri redatti *publici notarii manu*, che recensivano i vari enti caritativi esistenti nella diocesi, con indicato l'ente a cui facevano capo e i beni coi quali venivano sostenuti: beni immobili, legati, donativi ecc., ed anche gli oneri a ciascuno annessi;

- Beni ecclesiastici: serie di libri contenenti gli inventari di tutti i

³⁸ Foglia 1995-1996, p. 90-91. L'autore, riferimento agli archivi attuali, afferma "altro dato da ricordare è che molti di questi uffici, con attività eminentemente pastorale, danno spesso origine ad una produzione documentaria di tipo non strettamente burocratico, senza un preciso valore giuridico e con un carattere diremmo più promozionale o informativo. (per es. Caritas o ufficio vocazioni). Guardando al funzionamento delle curie, non è inutile richiamare il valore storico che va riconosciuto anche a questa documentazione e la doverosità di una puntuale ed ordinata conservazione della stessa. Infine, credo sia necessario ricordare un problema antico ma quanto mai attuale, problema che fa parte della storia dei nostri archivi fin dai secoli più lontani: si tratta del pericolo, sempre presente e oggi più che mai vivo, che l'ufficio si identifichi con la persona che lo dirige, fino a prolungarsi, con la sua attività e le sue carte, nella vita privata di quest'ultimo. Così capita frequentemente che molti addetti ai vari uffici, soprattutto a quelli di impostazione pastorale, tengano presso di sé molta parte della documentazione, della corrispondenza, del materiale vario via via elaborato; ciò è tanto più frequente quanto più avviene, secondo una tendenza oggi assai diffusa, che i responsabili di alcuni uffici di Curia abbiano anche altri impegni e occupazione in diocesi e lavorino perciò, ordinariamente, più a casa propria o nel loro studio, che non nella sede della loro attività curiale. Ciò fa sì che molto del materiale documentario prodotto finisca per andare disperso, insieme a quegli effetti personali destinati ad essere eliminati e ad andare quindi perduti nell'ambito delle comuni vicende della vita".

beni sia della mensa vescovile sia degli altri enti quali le pievi, le chiese specie insigni; inventari dei benefici di qualsiasi genere, con indicate le collazioni, le provviste, le vacanze; inventari di chiese di ogni categoria, delle confraternite e delle fabbricerie;

- Anagrafe: si costituisce nei libri dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni, dei morti e negli stati delle anime degli archivi parrocchiali, serie che, periodicamente, venivano portate in duplicato nell'archivio diocesano;

- Indulgenze: la serie ebbe nei secoli XVI-XIX una notevole consistenza, perché allora ogni chiesa, ogni altare, ogni congrega ecc. aveva ottenuto speciali indulgenze, naturalmente annesse all'adempimento di determinati esercizi di pietà o opere di misericordia. Nell'archivio arcivescovile di Milano, i documenti superstiti conservati, non formano più una serie ma, se sono Brevi, sono conservati nel fondo pergamene ed un certo numero (semplici copie cartacee) si trovano tra gli atti delle Visite pastorali.³⁹

- Altari, campane, cimiteri: libri con le feste che si celebravano ad ogni altare, le rispettive entrate ed uscite, con la data della consacrazione delle campane e dei cimiteri, specialmente a memoria dei posteri. Probabilmente questi atti non sono mai diventati una serie in quanto confluiti negli atti delle visite pastorali;

- Monasteri femminili: allora erano sotto la diretta giurisdizione dei vescovi, perché potessero controllare tutta la vita che vi si svolgeva e l'osservanza delle costituzioni e regole, quali per esempio quelle di non sorpassare il numero stabilito di monache da ammettersi in ogni monastero. La serie dei libri relativi ai monasteri è una fonte sia per la vita spirituale dei monasteri, sia per le loro consuetudini e pratiche pie, sia per qualche sporadica deviazione;

- Foro ecclesiastico: i rispettivi libri stavano presso i notai e i cancellieri; contengono indicazioni molto preziose sullo svolgimento dei processi. Praticamente, riguardano ambedue i fori, l'ecclesiastico e il

³⁹ Palestra 1985-1986, p. 146.

civile, nonché i processi criminali. Complementare a questa serie c'erano gli atti riguardanti le pene e le multe. I più antichi documenti di questa serie risalgono, nell'archivio arcivescovile di Milano, al 1369, e quindi si formò due secoli prima degli ordinamenti introdotti da Borromeo;⁴⁰

- Archivio della Fabbrica del Duomo e archivio del Seminario: ambedue molto ricchi di notizie per il rispettivo ente.

- Visite pastorali, ordinazioni sacre: ambedue molto importanti sotto vari aspetti.

- Altre scritture da conservarsi erano i libri contenenti le bolle pontificie, inoltre in un luogo appartato dell'archivio vescovile, chiuso a due chiavi, veniva destinato agli atti della curia dai quali si potevano estrarre copie a pagamento. Nell'archivio capitolare dovevano essere conservati gli atti relativi alle prebende dei canonici, nell'archivio di ciascun Vicario foraneo le scritture riguardanti i benefici e luoghi pii del vicariato stesso, nell'archivio di ciascun seminario, quelle relative ai diritti e beni dello stesso seminario. Nelle sacre visite dovevano farsi gli inventari degli archivi, anche di ciascuna pieve, in tre copie: una per il rettore della chiesa, una per l'archivista diocesano, la terza per la cancelleria vescovile da inserire negli atti della sacra visita.⁴¹

Come già illustrato nelle pagine precedenti, la visione della conservazione dei documenti di Carlo Borromeo era legata principalmente al valore legale che attestava l'appartenenza dei vari beni ad enti ecclesiastici di qualsiasi categoria e permetteva, quando ce ne fosse stato bisogno, di farne la rivendicazione.

In fondo ancora oggi questo è un principio valido. Ma gli archivi andavano ben oltre questo primo scopo utilitaristico: non si poteva, e non si può, dimenticare tutta la documentazione che attiene all'azione pastorale della Chiesa, che si concretizzava nell'amministrazione dei sacramenti, stato religioso delle famiglie negli *status animarum*, stimolo allo zelo dei pastori nella rilettura dei decreti o prescrizioni,

⁴⁰ Ivi, p. 148.

⁴¹ Loevinson 1916, p. 164.

richiamo ai buoni costumi e alla pratica dei fedeli. Quindi un archivio vivo per ispirare e ben dirigere l'attività pastorale.

Ricollegandosi all'azione di Carlo Borromeo, vari papi di epoca post tridentina emanarono norme sulla conservazione degli archivi, il cui sviluppo era una condizione necessaria per tradurre in pratica la restaurazione della vita della Chiesa nei suoi vari settori, ossia nelle sue istituzioni, nell'azione dei suoi dignitari e operatori pastorali e nella vita dei semplici fedeli.

Il primo ad accogliere le poche e generiche prescrizioni del Concilio di Trento fu Pio V, successore di Pio IV, il papa che aveva felicemente concluso il Concilio. Con il breve *Inter omnes* del 6 giugno 1566 confermava solennemente ed estendeva alla Chiesa universale quanto S. Carlo Borromeo aveva prescritto nel Concilio provinciale celebrato a Milano nel 1565 per la sua provincia metropolitana.⁴²

Tra le prescrizioni vi era anche quella che nelle diocesi che ancora non l'avessero, si istituisse l'archivio episcopale (diocesano), nel quale si conservassero gli inventari dei beni che a vario titolo facevano capo alle chiese e opere della diocesi. Con la bolla *Cum in litteris*, del 13 agosto 1568, indirizzata al Vescovo di Montefiascone, il Pontefice riprendeva l'abuso di chi non rivelava dove si trovassero i documenti, in specie gli inventari di beni che riguardassero direttamente la S. Sede o la Camera Apostolica e gli altri settori ecclesiastici e comandava, per entrambe le categorie di documenti, sotto pena di scomunica, di usare la stessa premura per conservarli e recuperarli. Infine, con la costituzione *Muneris nostri*, del 1 marzo 1571, prescriveva ai vescovi del Regno di Sicilia di redigere ogni anno l'inventario degli atti criminali di ciascuna diocesi e di custodirli con diligenza.⁴³

Nel secolo XVI anche Sisto V si preoccupò degli archivi ecclesiastici emanando varie ordinazioni: con il breve *Regularium personarum*, del 20 giugno 1588, ordinò alle congregazioni monastiche di compilare l'inventario di tutti i beni delle loro case e inviarne copia all'archivio

⁴² *Enchiridion Archivorum ecclesiasticorum* 1966, p. 2-5.

⁴³ Monachino 1989-1990, p. 16.

della loro casa a Roma. Con la costituzione *Sollucitudo pastoralis*, del 1° agosto 1588, ordinò l'erezione di archivi in tutte le città e località dello Stato pontificio, eccettuate Roma e Bologna. Infine, con il *motu proprio Provida Romani*, del 29 aprile 1587, diede disposizioni a tutti gli ordinari d'Italia e ai superiori delle case religiose di redigere l'inventario di tutti i beni da loro dipendenti; nel medesimo documento revocava la prescrizione da lui precedentemente emessa di erigere un archivio generale dell'Urbe con relativo ufficio di archivista generale.

Nei decenni dopo il Concilio di Trento, nei sinodi diocesani o concili provinciali si trova spesso qualche prescrizione relativa agli archivi ecclesiastici, anche se inizialmente prevalgono le raccomandazioni a compilare gli inventari dei beni e dei diritti dei vari enti ecclesiastici diocesani.⁴⁴ Nella diocesi di Sutri e Nepi, ad esemplificazione di quanto sopra detto, il capitolo XXXIV del Sinodo Spinola del 1671 ribadisce come in ogni chiesa dovrà organizzare un archivio nel quale conservare tutte le scritture e gli atti pubblici che si riferiscono ai beni, ai diritti, ai privilegi, alle concessioni della Chiesa stessa; qualora non fosse possibile, le scritture dovranno essere portate presso l'archivio della chiesa cattedrale nel quale dovranno essere conservati anche i documenti relativi alla costituzione dei benefici con l'inventario dei beni relativi. La custodia dell'archivio della chiesa cattedrale è affidata al Vicario Generale e al Capitolo.

Nei capitoli XX e XXI dello stesso Sinodo e nei capitoli VII e VIII della parte seconda del Sinodo Mornato del 1762, che trattano del matrimonio e dell'ordine sacro (oltre che nel Sinodo Viviani 1742), si accenna ad un secondo archivio, quello della cancelleria vescovile, affidato al cancelliere; in cui debbono essere raccolti i documenti relativi alla certificazione dello stato libero di coloro che si vogliono unire in matrimonio (siano diocesani o stranieri), completati i quali, il vicario generale potrà rilasciare la licenza scritta per la celebrazione.

Un editto di Giacinto Silvestri, del 10 dicembre 1750, pubblicato in

⁴⁴ Ibidem

appendice al Sinodo Mornato, ribadisce e rende obbligatoria la procedura. Nella stessa appendice si precisano i documenti e le testimonianze relative alla promozione al ministero presbiterale che debbono essere presentati nella cancelleria vescovile dagli interessati come pure lo schema di interrogatorio al quale dovranno essere sottoposti prima di entrare in ciascun grado. I documenti, le testimonianze, i verbali sono destinati ad essere conservati nell'archivio della cancelleria vescovile. Nel capitolo XII della Parte terza del Sinodo De Simeoni del 1795, dedicato al foro ecclesiastico, vi è addirittura uno schema di ordinamento dell'archivio della cancelleria: la prima sezione destinata ai certificati di professione di fede, la seconda ai documenti degli ordinandi, la terza ai benefici, la quarta ai matrimoni, la quinta alle cause civili, la sesta alle cause criminali, la settima alla concessione delle indulgenze.⁴⁵

Dalla Congregazione del Concilio fu impartita, nel 1626, e pubblicata poi nel Concilio romano del 1725, al vescovo di Como, una istruzione sulle scritture da conservarsi negli archivi delle curie vescovili, divisa in quattro paragrafi: delle scritture in ordine alle persone ecclesiastiche, delle scritture in ordine ai luoghi sacri o ecclesiastici, delle scritture in ordine a cose sacre o ecclesiastiche, delle altre scritture in cause civili e criminali.⁴⁶ Questa probabilmente a seguito dei conflitti di competenza fra archivi ecclesiastici e secolari che si riscontravano in tutto il territorio dello Stato Pontificio.

Le disposizioni precedenti furono riproposte, integrate e precisate da Vincenzo Maria Orsini in regolamenti e normative a Cesena prima (dal 1680) e a Benevento, e poi furono estese all'intera penisola italiana, una volta asceso al pontificato come Benedetto XIII, con il loro inserimento nel Concilio romano del 1725 (appendice XI) e con la successiva costituzione *Maxima Vigilantia* (14 giugno 1727). In essa prescrisse a tutti gli ordinari, ai capitoli e ai superiori maggiori d'Italia di erigere un proprio archivio e di provvederlo di un archivista, ed è

⁴⁵ Osbat 2014

⁴⁶ *Concilium Romanum 1725*, p. 25.

quasi un vero e proprio trattato di archivistica, con regole per l'inventariazione, custodia, ispezione, recupero e tutela degli atti delle varie istituzioni.⁴⁷

Particolarmente utile fu l'allegata *Istruzione* in lingua italiana per le scritture da riporsi negli archivi, costituita da sette paragrafi in cui venivano elencati le serie di scritture che dovevano essere riposte e conservate. Le indicazioni riguardavano le carte che dovevano conservarsi in molti archivi, vescovili, capitolari, delle collegiate e di collegi, seminari, convitti, congregazioni, confraternite, ospedali, conventi e luoghi pii. Le serie indicate erano sette, dalle tavole di fondazione ai carteggi di cause dibattute in tribunali con relative sentenze. Trentotto erano le sottoserie specifiche degli archivi dei vescovi e degli ordinari che avevano giurisdizione. Poi seguivano le indicazioni particolari per gli archivi dei capitoli delle chiese cattedrali e delle collegiate, per quelli delle chiese parrocchiali, di tutti i monasteri e conventi, specificamente dei monasteri femminili ed annessi conservatori, infine delle confraternite. Si trattava di normativa che di fatto regolò gli archivi ecclesiastici fino al Codice di diritto canonico del 1917, ma ancora più, si ampliava l'orizzonte della prassi archivistica moderna.⁴⁸

La costituzione *Maxima vigilantia* e l'annessa dettagliata *Istruzione*, oltre a far concepire una maggiore considerazione per gli archivi e la documentazione da conservarsi, serviva da stimolo ed aiuto per gli archivisti diocesani e di altri enti ecclesiastici nel porre mano al difficile lavoro di riordinamento delle montagne disordinate di carte, a cui spesso dovevano essere ridotti gli archivi. Di fatto molti archivi diocesani furono riordinati grazie alle indicazioni della *Istruzione*. Un ventennio più tardi, papa Benedetto XIV fece pubblicare il 1° giugno 1746 dal camerlengo cardinale Silvio Valenti un *Bannimentum generale: Novi ordines de Archivis Status Ecclesiastici apte instruendis et conservandis*, in 50 capitoli, destinato in primo luogo ai notai e ai

⁴⁷ Nell'articolo di Loevinson si può leggere il dettaglio delle disposizioni nei sinodi dell'Orsini per la diocesi di Benevento.

⁴⁸ Palese 2003, p. 60.

cancellieri, ma anche agli archivisti.⁴⁹

La conservazione dell'archivio storico

Non è difficile, da quanto esposto sopra, rilevare l'evoluzione della funzione dell'archivio: da custodia di carte attestanti privilegi e possessori, per i conflitti tra il clero secolare delle cattedrali e delle chiese collegiate, per esempio, a contenitori della memoria dell'istituzione.

Al momento dell'Unità, lo Stato si diede un modello disposto a recepire il valore storico e culturale degli archivi e al tempo stesso attento a controllare l'amministrazione corrente, dall'altro la Chiesa, al di là della parcellizzazione istituzionale, con la relativa disseminazione archivistica non priva di conseguenze sulla tenuta degli archivi, si orientò verso il nuovo.⁵⁰ A livello centrale, l'apertura dell'Archivio Segreto Vaticano nel 1881 voluta da Leone XIII, sollecitò la valorizzazione degli archivi come centro per la ricerca storica ed ebbe effetti nella stagione della ricerca positiva, anche in sedi locali e, in genere, presso un clero colto, con l'utilizzo della documentazione.⁵¹

Al momento della convocazione del Concilio Vaticano II le linee essenziali della legislazione canonica sugli archivi erano ancora offerte dal codice di diritto canonico del 1917 che in questa materia non proponeva prescrizioni di carattere generale, ma solamente disposizioni riguardanti le singole categorie di archivi oppure i diversi libri e documenti da raccogliervi.

⁴⁹ Monachino 1989-1990, p. 24.

⁵⁰ Nelle disposizioni emanate per la conservazione degli archivi, non ci sono norme che prescrivano versamenti periodici delle carte dei piccoli archivi, probabilmente perché c'era una volontà di lasciarli nel luogo di origine. Parlando di conservazione, questo sistema risulta difettoso, anche perché l'attuale esperienza dimostra come il deperimento di archivi piccoli sia legato anche alle vicende locali e all'avvicendamento del personale ecclesiastico spesso disinteressato nella cura dell'archivio.

⁵¹ Turchini 2006 p. 83.

Il primo obiettivo perseguito era chiaramente quello di impedire la dispersione e la perdita degli *instrumenta et scripturae, quae negotia diocesana tum spiritualia tum temporalia spectant*, imponendone il versamento ad un archivio appositamente istituito. E sempre a tale scopo si impegnava l'Ordinario a ricercare diligentemente tutte le carte che fossero state trascurate o disperse, assumendo iniziative necessarie al loro recupero. Inoltre, i cancellieri, dovevano provvedere ad iscrivere diligentemente e tempestivamente tutte le carte in un apposito inventario da aggiornarsi annualmente.

Il codificatore del 1917, ispirandosi in larga misura alla legislazione precedente e in particolare alla costituzione dei Benedetto XIII, si proponeva, soprattutto rivolto agli archivi episcopali, di assicurare la raccolta, la conservazione, l'inventariazione e la consultazione dei documenti ecclesiastici, senza trascurare esigenze di riservatezza e preoccupandosi anche di promuovere una certa centralizzazione a livello diocesano. Nel can. 379 per la prima volta si parla esplicitamente di distruzione di documenti a determinate scadenze:

Vi sarà ancora un archivio segreto, inamovibile, per affari speciali. Ogni anno si bruceranno i documenti criminali in materia di costumi per i già morti o condannati da dieci anni lasciando un sommario della sentenza.⁵²

Anche il codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983 non offre in tema di archivi una normativa generale, nonostante che il titolo contenente le più importanti disposizioni in materia non rechi più la dizione *de archivio episcopale* ma quella più generica di *de archivis*.

Tale titolo essendo ancora collocato nel capitolo dedicato alla Curia diocesana, concerne solo gli archivi direttamente o indirettamente afferenti a quest'ultima, proponendo norme che corrispondono in larga misura, sostanzialmente e spesso anche testualmente, a quelle del

⁵² Si veda il Codice di diritto canonico del 1917 <<http://www.cdirittocanonico1917.it/online.htm>>.

precedente codice. Mentre scompare la disposizione relativa all'aggiornamento annuale dell'inventario e alla ricerca delle carte andate disperse, si enuncia, con una formula del tutto nuova rispetto alla codificazione precedente, l'obbligo di custodire *maxima cura* tutti i documenti riguardanti la diocesi e le parrocchie. E per quanto riguarda gli archivi delle chiese, si impone al vescovo di far sì che i documenti, oltre ad essere inventariati e catalogati, vi siano anche diligentemente conservati.⁵³

Al can. 489-2 rimane confermata la distruzione dei documenti delle cause criminali:

Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.⁵⁴

L'unica innovazione veramente significativa per la conservazione è da riconoscersi nell'obbligo imposto al vescovo diocesano di istituire l'*archivum historicum* per raccogliervi i «documenta valorem historicum habentia».

Una imposizione che unitamente a quella relativa alla custodia dei libri parrocchiali più antichi denota una specifica attenzione per l'interesse storico degli archivi, essenzialmente dovuta alla nuova sensibilità del codificatore per le problematiche relative ai beni culturali. Tuttavia, non ci furono indicazioni circa la configurazione di questo nuovo archivio, salvo l'ovvia avvertenza che i documenti fossero conservati diligentemente e ordinati sistematicamente. Non fu precisato quali documenti fossero da considerare di valore storico e se dovessero confluire nell'archivio storico solo quelli depositati nell'archivio diocesano corrente oppure anche quelli conservati presso altri archi-

⁵³ Feliciani 2003, p. 87.

⁵⁴ Si veda il Codice di diritto canonico del 1983 <http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_482-491_it.html#Articolo_2>.

vi.⁵⁵

Con la lettera su *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici* del 1997 si è verificata una vera e propria rivoluzione copernicana nel modo di intendere la tutela, la valorizzazione e la fruizione degli archivi ecclesiastici. Il testo della lettera sollecita a valorizzare gli archivi come patrimonio di memoria a cui attingere per rinnovare la missione della Chiesa nel tempo e nel luogo in cui è chiamata a svolgere. Non vi sono archivi più importanti e altri meno importanti: ogni archivio ha una sua specifica importanza in relazione alla comunità ecclesiale che lo ha prodotto. Ai documenti va riconosciuta una destinazione universale e una dimensione di patrimonio dell'umanità perché utili alla conoscenza della storia delle vicende civili, culturali, sociali ed economiche, oltre che religiose, di territori, di istituzioni, di persone.

Pertanto, i responsabili degli archivi ecclesiastici hanno il compito di facilitare la consultazione agli studiosi abbattendo ogni pregiudizio di natura ideologica e religiosa. Per tali ragioni, il 18 aprile 2000 è stata firmata l'Intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, in applicazione dell'art. 12, n. 1 comma terzo dell'Accorso di revisione del Concordato Lateranense (18 febbraio 1984) e dell'intesa generale del 1996.⁵⁶

A livello centrale gli archivi sono oggi regolati dalla *Legge sugli Archivi della Santa Sede* promulgata con la lettera apostolica in forma di *motu proprio La cura vigilantissima*, da papa Giovanni Paolo II come uno dei suoi ultimi atti il 21 marzo 2005.⁵⁷

La Legge veniva a sanare una vistosa lacuna: già nel 1969 il prof. Germano Gualdo, rappresentante dell'Archivio Segreto Vaticano presso il *Conseil international des archives*, rilasciava la seguente dichiarazione, pubblicata nelle raccolte della legislazione archivistica edite dalla rivista del Consiglio *Archivum*: «La Santa Sede (Città del

⁵⁵ Feliciani 2003, p. 88.

⁵⁶ Zito 2003, p. 121-123.

⁵⁷ *Acta Apostolicae Sedis* 2005, p. 353-376.

Vaticano) non ha alcuna legislazione archivistica specifica, né per quanto concerne la istituzione dei suoi archivi, né per quanto riguarda la loro organizzazione e amministrazione». Ancora nel 1996 p. Josef Metzler, prefetto dell'Archivio, ribadiva tale mancanza.

La *Legge sugli Archivi* stabilisce i principi fondamentali dell'ordinamento, dell'amministrazione, della conservazione e della fruizione degli archivi della Santa Sede, dando finalmente uniformità di indirizzo e organizzazione ai vari archivi dei Dicasteri e degli Organismi della Curia romana e delle istituzioni ad essa collegate. Si struttura molto semplicemente e schematicamente in 5 titoli e 51 articoli e fu emanata per volontà di Giovanni Paolo II con l'obiettivo di dotare gli archivi di una norma comune, prendendo atto della evoluzione della disciplina archivistica e dell'ingresso delle nuove tecnologie nella gestione dell'organizzazione della memoria, ma senza ripensare «le consolidate acquisizioni della dottrina archivistica, che restano immutate nella loro comprovata validità».

La *Legge* si rivolge sia agli archivi correnti che agli archivi storici, e manifesta in tal modo una visione unitaria dell'archivio, seppur nelle sue diverse fasi di vita, nella convinzione che «le fonti documentarie per la storia nascono e si difendono nell'archivio in formazione»;⁵⁸ istituisce la Commissione centrale per gli archivi della Santa Sede, che diviene il principale punto di riferimento per tutti gli archivi dei diversi organismi della Santa Sede e assume un ruolo di coordinamento e compiti specifici di vigilanza tecnico-scientifica, consulenza e indirizzo in materia di conservazione e valorizzazione degli archivi.

La Commissione esercita le sue funzioni sia nella fase di formazione e gestione degli archivi correnti e digitali, sia in quella dell'approvazione di eventuali proposte di scarto precedenti il versamento degli archivi di deposito nell'archivio storico.⁵⁹

⁵⁸ Sandri 1967, p. 412.

⁵⁹ Carbone 2014, p. 1-22.

Selezionare per conservare, scartare per distruggere

La memoria e l'oblio sono i due aspetti, apparentemente opposti, di un processo che, sia a livello individuale che collettivo, conferisce un senso all'esistenza: sono infatti i ricordi a indicare le nostre origini, le trasformazioni che si verificano nel tempo, le differenze rispetto al passato. La memoria da preservare per ogni comunità costituisce un capitale di cui altri non dispongono in quanto esso è unico, irripetibile, in opposizione alla forza disgregatrice del tempo.⁶⁰

Diversamente da regimi che hanno tentato di distruggere quanto documentasse il passato in favore di una rifondazione ideologica nel presente, la Chiesa ha conservato gran parte della memoria storica, assecondando le culture tradizionali, che hanno abitualmente salvaguardato questo tesoro.

Il senso della memoria può mostrare la vitalità attuale del patrimonio culturale della Chiesa, rivelandolo nella sua prospettiva e continuità; sottolineandone peraltro il vissuto ecclesiale in un contesto sistematico, offre al senso della storia la possibilità di un percorso. Nella misura in cui manca la consapevolezza dell'importanza di un archivio nel vissuto ecclesiale e civile, diminuisce la capacità della sua conservazione e gestione; nella misura in cui si nega l'importanza di un archivio viene meno alla collettività la propria prospettiva storica. Gli stessi libri contabili e gli atti giuridici forniscono indicazioni sul vissuto ecclesiale.

Gli archivi, bene culturale di grande significato per la Chiesa, esigono che la tutela giuridica, la conservazione materiale, l'organizzazione gestionale siano condotte con rigore scientifico.⁶¹ L'aspirazione

⁶⁰ Turchini 2006, p. 66.

⁶¹ Chenis 2003, p. 68. Oltre alle lettere circolari sulla sensibilizzazione ecclesiale ai beni culturali e su questioni inerenti la formazione, fu istituita da Giovanni Paolo II La Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa. Alla lettera circolare sulla funzione pastorale degli archivi ecclesiastici del 1997 ha fatto seguito quella su Necessità e urgenza di inventariazione e catalogazione dei beni culturali

a conservare traccia del presente si scontra, però, con la difficoltà di conservare una mole ingente di scritture. Liberarsi di carte decisamente abbondanti attraverso una strategica operazione di selezione, conservazione e scarto è impegnativa; così nella maggior parte delle istituzioni presenti, per esempio in una diocesi, non si procede alla conservazione e scarto delle scritture correnti. Quando queste operazioni vengono effettuate, sono di solito eseguite negli uffici, con criteri differenziati da luogo a luogo. Infatti, in alcuni manuali si legge che “è regola assoluta che lo scarto si debba fare prima che i pacchi contenenti i documenti passino all’archivio generale di deposito.”⁶²

La cosa risulta più problematica che per il passato quando i cancellieri abbandonavano all’incuria del tempo la parte della documentazione che ritenevano non avesse la dignità di essere conservata. Anche se nel Codice di diritto canonico ci sono canoni sulla distruzione delle cause criminali, in realtà non si è proceduto in tal modo. Spesso questi atti venivano sfascicolati e lasciati in locali non idonei come cantine o stanze umide aspettando che il tempo facesse il suo corso.⁶³

Si tratta di uno scarto preterintenzionale⁶⁴ di alcuni documenti ritenuti non più utili, tuttavia il loro ammasso in Cancelleria in una specie di “limbo archivistico” favorisce in maniera straordinaria la dispersione, lo smarrimento e la distruzione di molti documenti.⁶⁵

Scorrendo le disposizioni dei secoli scorsi non si trovano normative sulla eliminazione di scritture appartenenti alle amministrazioni ecclesiastiche, come d’altra parte avveniva anche per quelle civili. Al contrario si indicavano in modo tassativo le serie documentarie che

della chiesa del 1999.

⁶² Palestra - Ciceri 1965, p. 53.

⁶³ Un caso sono gli atti criminali della diocesi di Montefiascone. Gli atti criminali, privi di coperta erano ammassati, fino al 1952, in un sottoscala in cui si era infiltrata l’acqua. Una parte è andata persa in tal modo, mentre una parte fu recuperata e messa in una stanza a parte dietro la Cancelleria. La rottura di una tubazione nel 1997 ha poi comportato ulteriori perdite.

⁶⁴ Romiti 2008, p. 85.

⁶⁵ Turchini 2006, p. 23.

dovevano essere conservate. Si potrebbe parlare di massimario di conservazione invece di massimario di scarto usando un'espressione che sta alla base delle procedure di eliminazione degli atti.

D'altra parte, non sembra trovarsi traccia delle operazioni di scarto nei più antichi manuali di archivistica scritti da ecclesiastici.⁶⁶

Qualche accenno in manuali più o meno recenti, in cui, per esempio si dichiara che:

oltre agli atti importanti, come per esempio il decreto di nomina di un parroco, si devono conservare di una pratica tutti gli altri documenti che attestano l'esistenza di un fatto, un diritto, di una consuetudine. Così per esempio trattandosi della nomina di un parroco ad una parrocchia di patronato popolare che cioè per antico diritto presenta al vescovo una terna di nomi dai quali il vescovo sceglie il parroco, tutto il carteggio relativo all'elezione dovrà conservarsi e non solo il decreto di nomina del prescelto. Quand'anche una semplice nota testimonia di un fatto, di una situazione locale, di una opinione particolare, non dovrà essere scartato. Si scarteranno solo quelle note provvisorie, quelle minute, quegli appunti, quei pro memoria il cui contenuto si ritrova già evidentemente incluso negli atti definitivi e di valore giuridico.⁶⁷

Scarto, selezione ed eliminazione nella dottrina archivistica italiana sono usati alternativamente ma esiste una distinzione dei loro significati che li rende non perfettamente corrispondenti. Con l'utilizzazione del termine selezione non dovrebbe proporsi una assimilazione né allo scarto né alla eliminazione, ma dovrebbe realizzarsi una operazione complessa che precede l'eliminazione.⁶⁸ Quindi valutazione in chiave giuridica, storiografica e archivistica dei documenti al fine di individuare cosa conservare senza limiti di tempo e che cosa eliminare senza danno alcuno per la ricerca scientifica, per la tutela dei diritti soggettivi e per il mantenimento delle caratteristiche strutturali dell'archivio.

La selezione, dunque, è uno dei momenti più delicati per la con-

⁶⁶ Badini 2005 p. 36

⁶⁷ Palestra - Ciceri 1965, p. 52-53.

⁶⁸ Romiti 2008, p. 39.

servazione delle fonti, in quanto dà origine alle operazioni di scarto, ovvero la distruzione attraverso il macero, di una parte della documentazione ritenuta inutile. Non conta la quantità dei documenti da conservare ma la qualità. Ogni ente, secondo la propria attività, individua delle priorità nella selezione dei documenti da conservare come memoria storica.

Come affermano padre Emanuele Boaga e mons. Gaetano Zito nel loro manuale di archivistica ecclesiastica, il principio ispiratore dello scarto è da ricercare nella cosiddetta legge di economicità, che si registra in ogni processo evolutivo: l'urgenza di testimoniare i nuclei essenziali di un processo storico e di una cultura, ponendo in secondo piano o scartando ciò che si ritiene secondario. Non si possono offrire metodi comuni: ognuno attribuisce alla propria documentazione un valore intrinseco, legato ai propri obiettivi e finalità. Però la sola ragione di penuria di spazio non è valida a giustificazione dello scarto.⁶⁹

La selezione e il conseguente scarto, non possono essere operazioni da affidare ad un'unica persona, per quanto competente, e vanno effettuate con l'ausilio di un archivista. Negli archivi ecclesiastici si indica di formare una commissione *ad hoc*, secondo i criteri dell'autorità competente e seguendo i principi elaborati dalla dottrina archivistica.⁷⁰

Come abbiamo visto, le prime indicazioni sullo scarto sono inserite nel codice di diritto canonico del 1917 poi riprese da quello del 1983. Nel 1960, a seguito della costituzione da parte di Pio XII della Pontificia Commissione per gli Archivi ecclesiastici d'Italia, con il compito di assistere e collaborare con gli Ordinari per accertare quanto occorre nei singoli casi e proporre i provvedimenti necessari, veniva approvata la *Istruzione agli Ecc.mi Ordinari e Rev.mi Superiori d'Italia sull'amministrazione degli Archivi*. All'art. 9 riporta:

La ristrettezza dei locali e il continuo accrescimento delle carte hanno fatto

⁶⁹ Boaga - Zito 2003, p. 137.

⁷⁰ Ibidem.

sorgere anche nei nostri archivi il problema della eliminazione o scarto di quegli scritti, che possono ritenersi non più utili. Però la scelta di questi è un'operazione delicata e non facile, per il pericolo di distruggere carte che più tardi potrebbero divenire importanti. L'eliminazione sia eseguita pertanto dopo matura riflessione e mai sia decisa da una sola persona. Si stenda prima un elenco sommario degli atti da eliminare, che sarà esaminato da una Commissione di almeno tre membri, composta del Delegato per gli Archivi, dei rappresentanti dell'archivio e dell'Ufficio da cui provengono le carte e, se del caso, di altre persone particolarmente competenti; il voto scritto di detta Commissione sarà poi sottoposto all'approvazione dell'Ordinario o Superiore Religioso. Di ogni eliminazione di materiale archivistico sarà redatto un verbale, che verrà conservato nell'archivio stesso e, se richiesto, comunicato alla Pontificia Commissione. Per eliminare carte di data anteriore ai cento anni, occorre ottenere il parere favorevole della Pontificia Commissione.⁷¹

Di un regolamento per gli archivi ecclesiastici d'Italia si cominciò a parlare nel XV convegno degli archivisti ecclesiastici svoltosi a Loreto dal 16 al 19 ottobre del 1984 legato al tema dei "Problemi giuridici degli Archivi Ecclesiastici", che seguiva la promulgazione del Codice di diritto canonico nel 1983 e la firma dell'Accordo di modifica del Concordato fra la S. Sede e l'Italia siglata il 18 febbraio 1984.

Il testo del regolamento fu presentato, dal vicepresidente don Salvatore Palese, all'assemblea dei soci durante il XVIII convegno degli archivisti ecclesiastici tenutosi a Napoli dal 5 all'8 ottobre 1993 nell'ambito delle riflessioni e delle proposte legate del tema della "Gestione degli archivi ecclesiastici: aspetti, problemi, indirizzi attuali".

Si indicava ai presenti come detto regolamento colmava il vuoto normativo lamentato da più parti e precisamente integrava in senso tecnico le norme date dal Codice di diritto canonico in materia di documentazione e di archivi dipendenti dai Vescovi delle Chiese locali. Esaminato dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici ed approvato nella rispettiva Commissione Episcopale, il Consiglio Episcopale permanente della C.E.I., nella sessione del 27-30 marzo 1995 approvò

⁷¹ *Acta Apostolicae Sedis* 1960, p. 997-1000.

il regolamento come schema tipo da offrire ai Vescovi diocesani, perché provvedessero a promulgarlo, debitamente adattato alle rispettive realtà locali.⁷²

Il Capitolo VIII, agli artt. 31-33, è completamente dedicato allo scarto:

Come regola generale si conservi nell'archivio storico tutta la documentazione che dall'archivio corrente o da quello di deposito temporaneo viene versata nell'archivio storico. È consentito agli organi che li hanno prodotti di conservare in copia gli atti che si ritenessero più utili o necessari per l'attività corrente (art. 32). Nei casi in cui si ritiene opportuno procedere allo scarto archivistico è necessario tenere presenti le seguenti norme onde evitare la perdita irrimediabile di documentazione: a) l'archivista, d'accordo con i responsabili dei singoli uffici, compia una preventiva valutazione e una scelta da sottomettere all'approvazione dell'Ordinario diocesano; di norma sono esclusi dallo scarto i documenti di data anteriore ai cento anni; b) l'eliminazione immediata riguarda tutti i documenti relativi al foro interno. I documenti riguardanti le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, siano eliminati ogni anno, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva"; c) criteri particolari stabiliti tra l'archivista e i titolari degli uffici diano ulteriori precisazioni sulla singola categoria di documenti da scartare; d) ogni qual volta si procede allo scarto di documenti non riguardanti il foro interno se ne faccia annotazione nel registro di cui all'art. 9. (art. 33).

Ma come riporta Gino Badini nei suoi lineamenti di archivistica ecclesiastica, assai raramente venne effettuata l'eliminazione di documenti ecclesiastici secondo le modalità sopra descritte.⁷³

Una singolare procedura di scarto, invece, può essere individuata nelle operazioni effettuate nell'ottocento negli archivi della Reverenda Camera Apostolica.⁷⁴ Come riporta Eugenio Casanova, papa Grego-

⁷² <<http://www.archivaecclisiae.org/wbsite/index.php/pubblicazioni/quaderni/11-quaderni/18-regolamento-degli-archivi-ecclesiastici-italiani>>.

⁷³ Badini 2005, p. 39.

⁷⁴ Casanova 1919, p. 170-175.

rio XVI nel 1839 incaricò una congregazione particolare⁷⁵ di verificare se alcuni archivi, ormai ridondanti e riferiti a giurisdizioni passate, potessero “escludersi”, in modo da procedere con l’archiviazione delle carte dei nuovi dicasteri. La Congregazione propose:

1. Che si debba fare negli archivi di tutti i dicasteri tanto giudiziarii che amministrativi una segregazione delle carte che saranno reputate inutili da quelle che debbono conservarsi; che le carte che saranno reputate inutili siano rimosse dagli archivi e soppresse, e che siano assolutamente ed indistintamente conservate tutte le carte relative all’epoca compresa negli ultimi cento anni, ossia dal 1738 in appresso;
2. che quanto alle carte anteriori alla suddetta epoca, che riguardano il giudiziario civile di tutti i tribunali, si ritenga come norma indeclinabile di conservare i registri chiamati Broliardi, Manuali e Libri sententiarum, le sentenze e decreti definitivi originali e le filze de’ documenti che portano il titolo di *Cedulae privatae*;
3. che i libri de’ falliti, i registri chiamati *Receptorum*, *Memorialium*, *Accommodatorum* ed i mazzetti delle citazioni, contenenti atti preliminari, all’epoca indicata, debbono in generale essere considerati come carte inutili e da sopprimersi;
4. che, rapporto alle carte concernenti il giudiziario criminale, quelle che esistono nell’Archivio della pia Congregazione di San Girolamo della Carità debbano trasportarsi a spese dell’Erario dall’archivio Salviati in locale di pertinenza della stessa Congregazione, segregando quelle, che da persone perite, da, destinarsi all’uopo da monsignor Presidente, saranno reputate di niuna utilità;
5. che le carte criminali del Vicariato, esistenti in due camere dell’archivio rotale e concernenti cause di costumi, siano interamente distrutte; e che alle stesse camere sieno portate le carte civili del medesimo tribunale, che attualmente esistono nell’archivio Salviati, dopo che saranno segregate le inutili;

⁷⁵ Della congregazione facevano parte: il Cardinale segretario per gli affari di Stato interni, mons. Uditore generale della Reverenda Camera Apostolica, mons. Tesoriere generale della Reverenda Camera, mons. Decano de’ chierici di camera, mons. Decano della Sagra Romana Rota, mons. Decano dei Prelati votanti del Tribunale della Segatura di Giustizia, mons. Presidente della Congregazione di S. Girolamo della carità, avvocato generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica e commissario generale della Reverenda Camera Apostolica.

6. che, quanto alle carte de' Dicasteri amministrativi, si conservino tutti i documenti e tutti i registri, le posizioni e le minute le più interessanti; e che questa provvidenza si renda comune anche alle carte della Sagra Congregazione del Buon Governo, interpellando a questo effetto monsignor Segretario: su di che viene incaricato l'infrascritto Avvocato fiscale;
7. che le carte residuali de' diversi Dicasteri giudiziarii e amministrativi si dispongano per modo che quelle di ciascun Dicastero siano collocate per intiero separatamente da quelle degli altri; [...]
9. che nelle disposizioni enunciate superiormente non siano compresi i contratti o istrumenti e le carte esibite per istrumento pubblico, ancorchè tali istrumenti o esibizioni esistano nelle cancellerie o negli archivi de' singoli magistrati giudiziarii.

La Congregazione agì come una moderna commissione di scarto e concluse i lavori proponendo di eliminare dagli archivi di alcuni dicasteri della Curia romana le carte più antiche (anteriori al 1738), ribaltando gli odierni orientamenti sotto il profilo della rilevanza storica, mostrando ancora una volta l'interesse teso soltanto agli archivi correnti. Quindi la valenza storico-culturale rimase in ombra a favore dell'aspetto giuridico-amministrativo, nonché della preoccupazione di acquisire spazi e di vendere materiale inutile e superfluo.

Conclusioni

Documentare, selezionare e conservare sono quindi tre momenti distinti ed indipendenti di un processo archivistico che genera, seleziona e salvaguardia l'attività interna ed esterna di un'istituzione. La selezione e lo scarto sono operazioni archivistiche delicate e richiedono grandi responsabilità per evitare danni alla storia, all'ente e a privati. Non si deve dimenticare che questo problema è ancora oggi vivo ed aperto e oggetto di molteplici riflessioni.⁷⁶

Data l'obiettivo difficoltà di conoscere compiutamente l'attività

⁷⁶ Sull'argomento si veda Giambastiani 2012.

esplicata nei numerosi archivi ecclesiastici, non risulta che le norme in materia di scarto abbiano trovato applicazione, anche se in Italia, a seguito degli accordi intervenuti con lo Stato, si può parlare di una maggiore disponibilità e, soprattutto, di una più diffusa conoscenza delle regole che stanno alla base della dottrina archivistica.

Viviamo in un'epoca di iperinflazione documentale che obbliga a piani controllati di selezione e scarto al fine di conservare la minima quantità possibile ed evitare una conservazione ridondante. La conservazione non è accumulare tutto, in qualunque modo e a qualsiasi condizione, ma in modo da essere organizzata al servizio dell'interesse collettivo, della istituzione e della società.

Lo scarto è anche una necessità, o meglio, come afferma Lodolini, un compromesso fra l'esigenza teorica di conservare gli archivi nella loro integrità e i motivi pratici relativi al costo che implicherebbe il soddisfacimento di quella esigenza.⁷⁷ Per l'archivistica, che ha come scopo principale la conservazione e la tutela dei documenti, la selezione sembrerebbe un paradosso della conservazione come la definisce Isabella Zanni Rosiello.⁷⁸ La questione non è neppure digitalizzare per risolvere il problema dello spazio: il mero cambio di supporto, senza analisi e valutazione, non è la soluzione.

Nel 2017 si è svolto a Cagliari un convegno dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica dal titolo *Consegnare al futuro la memoria del presente* in cui è stato affrontato il tema della formazione degli archivi oggi, che saranno gli archivi storici di domani. Dalle relazioni emerge che molto c'è ancora da fare, ma non soltanto per definire norme e procedure derivanti dall'utilizzo della tecnologia, ma anche come strumenti di gestione per l'archivio in formazione.

Nella sua relazione il Delegato per i beni culturali della Chiesa del Pontificio Consiglio della Cultura, Carlos Moreira Azevedo, illustran-

⁷⁷ Lodolini 1998, p. 112.

⁷⁸ Si veda: Zanni Rosiello 1987, p. 100-111. L'autrice cita la frase di Bautier in *L'histoire et ses methodes* del 1961, il quale afferma che l'archivista da conservatore è diventato specialista di eliminazione.

do la complessità della conservazione per la documentazione contemporanea, si sofferma anche sul tema dello scarto:

I produttori dei documenti devono chiarire il tempo del quale hanno bisogno per sviluppare la loro attività. I ricercatori indicano i criteri di preferenza. Con il contributo di esperti si arriva a un quadro di scarto di ogni serie documentale. La classificazione del documento nella sua genesi, l'operazione di valutazione documentale iniziale è una metodologia che prende in considerazione la funzione originale della informazione e non il contenuto. La valutazione documentale è un imperativo della buona gestione archivistica.⁷⁹

Tutto quanto detto può costituire una felice premessa per l'attuazione di una prassi consolidata in tema di selezione e scarto della documentazione. Inoltre, le nuove tecnologie, potranno ulteriormente sostenere, anche in questo delicato settore, l'opera di costruzione e salvaguardia del patrimonio documentario.

⁷⁹ Azevedo Moreira 2016-2017, p. 48.

Bibliografia

- Acta Apostolicae Sedis* 2005 = *Acta Apostolicae Sedis, commentarium officiale*, XCVIII (2005), Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, p. 353-376 <<http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2005/aprile%202005.pdf>>.
- Acta Apostolicae Sedis* 1960 = *Acta Apostolicae Sedis, commentarium officiale*, LII (1960), s. III, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, p. 997-1000 <<http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-52-1960-ocr.pdf>>.
- Acta Ecclesiae Mediolanensis* 1599 = *Acta Ecclesiae Mediolanensis a Carolo cardinali S. Parxedis archiepiscopo condita*, Mediolani, ex Officina Typographica quon. Pacifici Pontij, 1599.
- Azevedo Moreira 2016-2017 = Carlos Albertos Moreira Azevedo, *Complessità della conservazione per la documentazione contemporanea. Nuove tecnologie, tipologia di supporti, scarto*, Atti del XXVI convegno degli archivisti ecclesiastici, Cagliari, College Universitario Sant'Efisio, 5-8 settembre 2017, in «Archiva ecclesiae», annata (2016-2017), 59-60, Città del Vaticano, 2018.
- Badini 2005 = Gino Badini, *Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa*, terza edizione riveduta ed ampliata, Bologna, Patron editore, 2005.
- Bartoloni 1995 = Franco Bartoloni, *Gli archivi ecclesiastici*, in *Scritti*, a cura di Vittorio De Donato e Alessandro Pratesi, Spoleto, CISAM, 1995, p. 499-512.
- Boaga - Zito 2003 = Emanuele Boaga - Gaetano Zito, *Produzione, gestione e fruizione della memoria*, in *Consegnare la memoria. Manuale di Archivistica ecclesiastica*, a cura di Emanuele Boaga, Salvatore Palese, Gaetano Zito, Firenze, Giunti, 2003, p. 105-199.
- Bogini 1996 = Elisabetta Bogini, *L'archivio della Confraternita di Maria Santissima dei Miracoli di Castel Rigone*, Perugia, Quattroemme, 1996.

- Carbone 2014 = Luca Carbone, *Gli archivi della Santa Sede*, in «Il mondo degli archivi», notiziario on line dell'Associazione nazionale Archivistica italiana, marzo 2014, p. 1-22.
- Casanova 1919 = Eugenio Casanova, *Norme per gli scarti negli Archivi della Rev. Camera Apostolica*, in «Gli archivi italiani, rivista trimestrale di archivistica e discipline ausiliarie», 1919, a. VI, fasc. 3, p. 170-175.
- Chenis 2003 = Carlo Chenis, *Gli archivi ecclesiastici tra comunità cristiana e territorio*, in *Consegnare la memoria. Manuale di Archivistica ecclesiastica*, a cura di Emanuele Boaga, Salvatore Palese, Gaetano Zito, Firenze, Giunti, 2003, p. 67-83.
- Concilium Romanum 1725 = Concilium Romanum in Basilica Lateranensi celebratum anno universalis iubilaei 1725 a Benedicto papa XIII*, Romae, 1725.
- Decisioni dei Concilii Ecumenici 1978 = Decisioni dei Concilii Ecumenici*, a cura di Giuseppe Alberico, Torino, UTET, 1978.
- Della Sacra Famiglia 1986 = Simeone Della Sacra Famiglia, *Brevi appunti di archivistica generale ed ecclesiastica*, 3^a ed., Roma, Postulazione generale O. C. D., 1986.
- Dovere 2012 = Ugo Dovere, *Consegnare al futuro archivi e biblioteche*, in *Consegnare al futuro. Archivi e biblioteche. Materiali per l'aggiornamento di archivi diocesani e biblioteche ecclesiastiche*, a cura di Ugo Dovere, Novanta padovana, Mediagraf, 2012, p. 11-13.
- Duca - Pandzic 1967 = Simeone Duca - Basilio Pandzic, *Archivistica ecclesiastica*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1967.
- Enchiridion Archivorum ecclesiasticorum 1966 = Enchiridion Archivorum ecclesiasticorum*, a cura di Simeone Duca e padre Simeone della S. Famiglia, Città del Vaticano, 1966.
- Feliciani 2003 = Giorgio Feliciani, *Legislazione canonica*, in *Consegnare la memoria. Manuale di Archivistica ecclesiastica*, a cura di Emanuele Boaga, Salvatore Palese, Gaetano Zito, Firenze, Giunti, 2003, p. 85-101.
- Foglia 1995-1996 = Andrea Foglia, *Curia diocesana e archivio. Problemi e prospettive*, in «Archiva ecclesiae», annata (1995-1996), 38-39, p. 87-101.
- Giambastiani 2012 = Laura Giambastiani, *La selezione in archivistica*, Torre

- del Lago, Civita Editoriale, 2012.
- Giusti 1959 = Martino Giusti, *I compiti della Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia*, in «Archiva Ecclesiae», annata (1959), II, p. 149-157.
- Li Vecchi 2006 = Alfonso Li Vecchi, *La memoria storica, valore irrinunciabile della Vita Consacrata*, in *Costruirsi sulla memoria. L'importanza degli archivi storici per gli Istituti di Vita Consacrata*, a cura di M. Naro, Trapani, 2006.
- Lodolini 1998 = Elio Lodolini, *Archivistica. Principi e problemi*, 8ª edizione ampliata, Milano, FrancoAngeli, 1998.
- Loevinson 1916 = Ermanno. Loevinson, *La costituzione di papa Benedetto XIII*, in «Archivi italiani», anno III (1916), III, p. 159-206.
- Mansi 1774 = Johannes Dominicus Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, Venetii, 1774, voll. 19.
- Monachino 1989-1990 = Vincenzo Monachino, *Introduzione*, in «Archiva Ecclesiae», annate (1989-1990), 32-33, p. 11-32.
- Osbat, 2014 = Luciano Osbat, *La diocesi e l'archivio diocesano*, in <www.centroricerchealtolazio.it/files/dispanse2014.pdf>.
- Palese 1993 = Salvatore Palese, *Un progetto fallito del Concilio tridentino: l'archivio diocesano*, in «Rivista di scienze religiose», VI (1993), n. 2, p. 403-409.
- Palese 2003 = Salvatore Palese, *Archivi ecclesiastici e archivistica*, in *Consegnare la memoria. Manuale di Archivistica ecclesiastica*, a cura di Emanuele Boaga, Salvatore Palese, Gaetano Zito, Firenze, Giunti, 2003, p. 53-83.
- Palestra 1979 = Ambrogio Palestra, *La legislazione del card. Carlo Borromeo per gli archivi ecclesiastici della provincia metropolitana milanese*, in *Pa-leographica Diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli*, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1979.
- Palestra 1985-1986 = Ambrogio Palestra, *San Carlo e gli archivi ecclesiastici milanesi*, in «Archiva ecclesiae», annata (1985-1986), XXVIII-XXIX, p. 141-157.
- Palestra-Ciceri 1965 = Ambrogio Palestra, Angelo Ciceri, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, Milano, Edikon, 1965.

- Pastor 1950 = Ludwing von Pastor, *Storia dei papi*, vol. VII, Roma, 1950.
- Romiti 2008 = Antonio Romiti, *Archivistica generale. Primi elementi*, Lucca, Civita editoriale, 2008.
- Sala 1857 = Aristide Sala, *Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo*, vol. I, Milano, Z. Brasca, 1857.
- Sandri 1967 = Leopoldo Sandri, *L'archivistica*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», annata (1967), XXVII/2-3, p. 410-429.
- Santoro 2000 = Raffaele Santoro, *Introduzione*, in *La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli archivi monastici nei monumenti nazionali. Atti del convegno, Veroli, Abbazia di Casamari 6-7 novembre 1998, Ferentino palazzo comunale 8 novembre 1998*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, saggi 62, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, ufficio centrale per i beni archivistici, 2000, p. 17-25.
- Turchini 2006 = Angelo Turchini, *Archivistica ecclesiastica. Introduzione allo studio*, Lucca, Civita editoriale, 2006.
- Zanni Rosiello 1987= Isabella Zanni Rosiello, *Archivi e memoria storica*, Bologna, Il Mulino, 1987.
- Zito 2012 = Gaetano Zito, *Biblioteche e archivi: dal passato il futuro della cultura della Chiesa. Tradizione e provocazione*, in *Consegnare al futuro. Archivi e biblioteche. Materiali per l'aggiornamento di archivi diocesani e biblioteche ecclesiastiche*, a cura di Ugo Dovere, Noventa padovana, Mediagraf, 2012, p. 117-128.

Abstract

Anche se la memoria è selettiva, la lettura del passato fa acquisire nuovo significato al presente connesso con i fili del tempo, riflesso dalle luci e dalle ombre del passato e proiettato nel futuro. La documentazione va coltivata e ancora prima conservata; diversamente si ha una memoria debole con difficoltà e rischi, in cui la perdita della tradizione è un pericolo vicino. Nel contesto di grandi mutamenti culturali la conservazione della memoria, già complicata per suo conto, può risultare ulteriormente difficile, stante la mancanza di opere organiche atte ad illustrare l'insieme delle istituzioni politiche, amministrative, giudiziarie, ecclesiastiche, economiche e finanziarie nella visione specifica del rapporto fra la storia e le funzioni degli istituti da una parte, e la produzione di scritture dall'altra. La consapevolezza della conservazione della propria memoria è stato un processo lungo nella storia della Chiesa e forse non ancora concluso. L'articolo, dopo un excursus storico delle disposizioni relative alla costruzione degli archivi ecclesiastici e alla normativa sulla conservazione degli atti, focalizza l'attenzione sulla selezione e scarto, cercando di mettere in evidenza i passaggi cruciali e i mutamenti che si sono succeduti nei vari secoli fino ad oggi.

Archivi ecclesiastici; Archivistica; Chiesa cattolica

Even if the memory is selective, reading the past gives new meaning to the present connected with the threads of time, reflected by the lights and shadows of the past and projected into the future. The documentation must be cultivated and preserved beforehand; otherwise there is a weak memory with difficulties and risks, in which the loss of tradition is a near danger. In the context of great cultural changes, the preservation of memory, already complicated on its behalf, may be even more difficult, given the lack of organic works designed to illustrate the set of political, administrative, judicial, ecclesiastical, economic

and financial institutions in the specific vision of the relationship between the history and functions of the institutions on the one hand, and the production of writings on the other. Awareness of the preservation of one's memory was a long process in the history of the Church and perhaps not yet concluded. The article, after a historical excursus of the provisions relating to the construction of ecclesiastical archives and the legislation on the conservation of the acts, focuses attention on selection and waste, trying to highlight the crucial passages and changes that have occurred in the various centuries until today.

Ecclesiastical Archives; Archives; Catholic church